

previdenze, siamo come bamboli che abbisogniamo di pane, ma sminuzzato e messi perfino in bocca.

In Inghilterra, ove le cento associazioni e più delle assicurazioni sulla vita fanno delle operazioni nuove dai 300 ai 400 milioni ogni anno; in Francia, dove lo spirito delle società delle Casse di risparmio, di mutuo soccorso, di assicurazioni sulla vita, pel commercio, pelle epizoozie e pelle campagne è molto più diffuso che non fra noi, si sono pure stabilite delle società e delle unioni filantropiche, le quali si danno l'assunto di adempiere a tutti gli incumbenti che occorrono per pagare le piccole spese, per avere le carte necessarie e fare i versamenti per coloro che ne hanno la volontà, ma non hanno il tempo necessario per attendere a queste minute brighe.

Perciò io desidererei che il signor ministro dichiarasse che almeno nel regolamento non si osserveranno le pure e prette regole della legalità, dalle quali in questo caso devesi prescindere, se desideriamo fare attecchire ed incarnare, dirò così, nelle classi le più bisognose questa benemerita istituzione.

LANZA, ministro delle finanze. È assioma ammesso da tutti che chi vuol lo scopo deve ragguagliare i mezzi all'intento che si propone. Ora, volendo che questa istituzione possa prosperare, bisogna agevolare per quanto è possibile il concorso di ogni classe di cittadini, e per conseguenza anche facilitare i versamenti di danaro in tutti i luoghi dove se ne vedrà la convenienza e la necessità.

Il Governo ha a sua disposizione diverse classi d'impiegati i quali riscuotono già le entrate pubbliche e che possono con facilità ritirare le quote le quali venissero versate per costituire queste rendite. Oltre le tesorerie provinciali, abbiamo gli esattori e gli insinuatori, così che non manca il personale sparso su tutta la superficie dello Stato, il quale potrà ricevere le somme che si vorranno versare alla costituzione di queste rendite. Per conseguenza può essere sicuro l'onorevole preopinante, che nel regolamento si provvederà in modo onde avvicinare per quanto possibile ai cittadini che vogliono valersi di questa istituzione i mezzi di versamento, come anche i mezzi di pagamento quando loro tocchi la rendita vitalizia. Così pure è da notare che in qualche articolo del progetto è già provvisto onde si procuri di esonerare i concorrenti dalle spese fiscali, le quali sono stabilite per altri pagamenti.

Considerando noi a giusto titolo questa istituzione come un'opera di beneficenza, dobbiamo cercare di promuoverne lo svolgimento, eliminando gli ostacoli e le spese che potrebbero renderla meno beneviva e meno utile. Nè si creda che queste mie asserzioni siano generiche, in quanto che esse sono appoggiate ad un regolamento già formulato che tengo fra le mani, nel quale appunto sono previste tutte le operazioni che si dovranno eseguire per attuare questa istituzione, e sono pure determinate quelle agevolanze le quali si potrebbero fare; e quando per ciò si dovesse recedere dal diritto comune, si chiederebbe l'approvazione del Parlamento. Così

nulla si lascierebbe d'intentato per rendere al possibile accetta al popolo una tale istituzione.

TORELLI, relatore. La Commissione ha pur essa a ciò pensato; anzi, precorrendo i desiderii dell'onorevole Niel, aveva fatto speciali raccomandazioni al signor ministro, perchè i regolamenti rendessero di facile applicazione la legge; e valga in prova il seguente brano, col quale termina la prima sua relazione:

« Perchè si diffonda un'istituzione così benefica, è d'uopo che sia resa famigliare con iscritti alla portata del popolo, che ne spieghino lo scopo; e soprattutto poi è indispensabile che sia recata materialmente vicino, onde possa approfittarne anche l'abitatore delle città di provincia e delle campagne. »

Dall'altra parte poi la legge stessa ha provveduto a maggiori agevolanze collo stabilire all'articolo 28 l'esenzione dal diritto di bollo e di ogni altro diritto di finanza riguardo ai documenti che saranno necessari, il tutto per facilitare la sua attuazione.

PRESIDENTE. Il deputato Niel ha facoltà di parlare.

NIEL. Io aveva ben letto nell'articolo citato dall'onorevole relatore che questo progetto di legge dispensava dall'obbligo del bollo e da altre piccole spese; ma, siccome questa Cassa è affidata all'amministrazione di quella dei depositi e prestiti, e siccome per farvi depositi si richiedono molte formalità, come quella di fare la domanda all'intendente, di ritirare la quitanza, e ventiquattrore dopo presentarla di bel nuovo per averne il certificato di versamento, era mia intenzione di osservare che sarebbe bene di dispensare i depositanti in questa legge da tutte quelle formalità e lungaggini burocratiche.

Questo era l'unico fine a cui tendevano le mie osservazioni, e per ciò mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni date in proposito dall'onorevole ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Siccome il deputato Niel non fa alcuna proposta, metto ai voti l'articolo 3:

« Le somme destinate a costituire rendite vitalizie possono essere sborsate sia dai titolari di questi sia da terzi. »

(La Camera approva, e sono del pari approvati, senza discussione, i due articoli seguenti:)

« Art. 4. I titolari delle rendite debbono essere regnicoli o stranieri ammessi al godimento dei diritti civili a norma dell'articolo 26 del Codice civile.

« Art. 5. Possono costituirsi rendite a favore di minori nati nello Stato da stranieri non ammessi al godimento dei diritti civili o nati all'estero da regnicoli che hanno perduta questa qualità.

« Ma, ogni volta che i medesimi non osservino il prescritto degli articoli 20 e 24 del Codice civile, il godimento della rendita non avrà luogo e le somme collocate nella Cassa saranno restituite.

« Art. 6. I minori, compiuto l'anno 18 di loro età, possono costituire rendite vitalizie senza l'autorizzazione prescritta dalla legge.

« Il difetto d'autorizzazione pei minori di meno d'anni 18 rende nulla la liquidazione della rendita vitalizia e la Cassa restituirà il solo capitale sborsato. »